

In tali casi, oltre al **danno patrimoniale**, se verificatosi, e se dimostrato, e' risarcibile il **danno non patrimoniale** costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca (Cass. n. 12929/2007; Cass. n. 4542/12).

Nella specie è stato ritenuto che l'immagine della società fosse stata lesa da una affermazione contenuta in una e-mail del ricorrente, trasmessa al legale rappresentante della società, ma che tali affermazioni, in quanto non esternate al di fuori dell'ambito aziendale, non siano idonee ad incidere sulla reputazione, sul prestigio e sul buon nome della società ne' tanto meno a provocarne la caduta dell'immagine.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

[Cassazione, sentenza 1/10/2013, n. 22396](#)

Agevolazioni per l'occupazione giovanile

INPS: definizione domande di iscrizione e inquadramento aziendale

L'assenza di posizione contributiva inibisce l'accesso all'agevolazione alle assunzioni di cui al Pacchetto Lavoro dell'estate 2013: l'INPS deve porre in essere tutte le operazioni necessarie per sistemare le situazioni critiche.

L'Inps richiama la propria circolare 131/2013 con la quale si è stabilito che, al fine di inoltrare la domanda preliminare di ammissione all'incentivo di cui all'art. 1, D.L. 76/2013, l'interessato che sia sprovvisto di posizione contributiva deve farne richiesta alla sede INPS competente attraverso la presentazione della domanda d'iscrizione e inquadramento aziendale.

Si evidenzia che - in conformità con quanto stabilito con la citata circolare (in particolare al paragrafo 7.1) - le Sedi INPS devono monitorare giornalmente le domande pervenute e procedere alla immediata validazione delle stesse; le domande di iscrizione di cui si tratta sono autonomamente individuabili perché nel campo della denominazione sociale dovrebbe essere indicata - a cura del richiedente - la dicitura "D.L. 76/2013"; la descrizione completa degli adempimenti da svolgere è contenuta nel paragrafo 7.1, cui si rinvia.

La mancata definizione della domanda di iscrizione impedisce all'interessato l'invio dell'istanza, finalizzata a prenotare in tempo utile la limitata risorsa stanziata.

L'Inps ha elaborato l'elenco delle matricole aziendali per le quali non risultano ancora effettuate le operazioni descritte nel paragrafo 7 citato e sollecita le Sedi competenti a svolgere immediatamente gli adempimenti necessari.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

[INPS, messaggio 3/10/2013, n. 15799](#)

Fiscalità indiretta

Operazioni straordinarie: la nuova fiscalità indiretta aggiorna le valutazioni di convenienza

Per effetto del combinato disposto dell'art. 26, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, in attesa di conversione, e dell'art. 10, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, è stata modificata tra le altre cose la fiscalità indiretta delle operazioni straordinarie, il che comporta nuove analisi di convenienza da parte degli operatori, soprattutto con riferimento ad ipotesi di cessione diretta di complessi aziendali.

di Emanuele Rossi

Con l'art. 10, del D. Lgs n. 23/2011 è stata introdotta un'aliquota di registro proporzionale unica del 9% per tutti i trasferimenti immobiliari eseguiti a titolo oneroso (fatta eccezione per quelli riguardanti immobili abitativi cd "prima casa", cui si applica la nuova aliquota del 2%), oltre che l'azzeramento delle imposte ipotecarie e catastali ad oggetto i medesimi trasferimenti. Sono state inoltre soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni previste in materia, anche se introdotte con leggi speciali. Successivamente, con l'art. 26, del D.L. n. 104/2013, a partire dai rogiti effettuati dal 1° gennaio 2014, sono state reintrodotte nei trasferimenti immobiliari le imposte ipotecarie e catastali nella misura di cinquanta euro ciascuna, venendo altresì innalzato l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale oggi stabilito nella misura fissa di € 168, ad € 200.

Tutto ciò richiede una rivisitazione delle analisi di convenienza ordinariamente condotte nell'ambito delle operazioni straordinarie d'impresa, soprattutto con riferimento all'ipotesi di cessione diretta di complessi aziendali con in pancia immobili di valore rilevante. Tralasciando infatti il trascurabile aggravio di € 32 che peserà sulle imposte fisse da corrispondersi nelle cessioni quote, piuttosto che nelle aggregazioni aziendali compiute mediante fusioni, scissioni, ovvero conferimenti, l'attenzione va posta sull'alleggerimento d'imposizione riguardante la cessione diretta di complessi aziendali comprendenti patrimoni immobiliari.

Se, infatti, fino al 31.12.2013 tale eventualità prevedeva l'assoggettamento a imposta di registro proporzionale determinata sulla base del valore di cessione, al netto delle passività trasferite, con aliquote rispettivamente del: 0,5% sui crediti, 7% sui fabbricati, 8% sui terreni edificabili, 15% sui terreni agricoli e 3% sugli altri assets incluso l'avviamento, oltre che le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) determinate sulla base del valore degli immobili trasferiti, dal 2014 lo scenario cambia radicalmente.

Non solo l'imposta di registro in presenza di terreni non edificabili sarà sensibilmente più bassa (9% in luogo dell'odierno 15%) e da corrispondersi peraltro al netto delle passività trasferite, ma vi sarà un sostanziale azzeramento delle altre imposte indirette (ipotecaria e catastale), il che potrebbe portare in taluni casi un maggiore *appeal* della cessione diretta in luogo di quella indiretta dell'azienda. Come noto, in seguito alla riforma fiscale del 2003, ed in particolare con l'introduzione della *participation exemption*, nell'ambito dei trasferimenti aziendali gli operatori preferivano spesso conferire l'azienda in una *newco* e successivamente cedere le quote, piuttosto che cedere direttamente l'azienda. Tale operazione conviene sia al cedente, che sfruttando la PEX ottimizza il carico fiscale sulla plusvalenza, che al cessionario, il quale, oltre a risparmiare le imposte di cui sopra, può procedere al riconoscimento dei plusvalori latenti in capo alla partecipata mediante opzione per il regime d'imposta sostitutiva di cui al comma 2 – ter, dell'art. 176 del TUIR. In merito a tale ultimo aspetto, sovente un punto di scontro è rappresentato da chi debba sostenere l'onere dell'imposta sostitutiva a scaglioni (12-14-16%), tanto che lo stesso diviene un ulteriore elemento di contrattazione per la fissazione del prezzo di cessione.

Le novità *retro* evidenziate, almeno nei casi di cessioni di rami d'azienda comprendenti complessi immobiliari da parte d'impresе con elevate perdite fiscali spendibili, possono portare ad un ribaltamento delle analisi di convenienza condotte fino ad oggi. Anche perché con la cessione diretta vi è da subito il riconoscimento fiscale dei plusvalori pagati, non essendo necessario eseguire alcun riallineamento, oltre che una maggiore certezza data l'attitudine degli Uffici a contestare, a parere di chi scrive comunque in maniera illegittima, le cessioni indirette sulla base dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/86.

Copyright © - Riproduzione riservata

Sanzioni amministrative

Sanzionata la violazione della competenza anche se sono osservati i principi contabili

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 esclude la sanzionabilità delle "rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili", oltre che delle valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima. Detta causa di non punibilità non può legittimare la violazione, ad opera del contribuente,